

Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2024, n. 26-8566

**Regolamento (UE) 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), di cui alla DGR 17-6532 del 20.02.2023, da ultimo riadottato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024. Approvazione delle istruzioni operative per l'attivazione del bando 2024 dell'intervento SRD08 - Azione 3 "Infrastrutture irrigue e di bonifica". Spesa pubblica ...**



Seduta N° 455

Adunanza 13 MAGGIO 2024

Il giorno 13 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 08:30 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE

#### **DGR 26-8566/2024/XI**

#### **OGGETTO:**

Regolamento (UE) 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), di cui alla DGR 17-6532 del 20.02.2023, da ultimo riadottato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024. Approvazione delle istruzioni operative per l'attivazione del bando 2024 dell'intervento SRD08 - Azione 3 "Infrastrutture irrigue e di bonifica". Spesa pubblica complessiva di euro 10.000.000,00

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e s.m.i. reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) 1306/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 *dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.*

Premesso, inoltre, che:

- la Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, con i suoi obiettivi generali e specifici, rientra tra gli strumenti citati nel Documento strategico unitario (DSU) della Regione Piemonte approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 162-14636 del 7 settembre 2021, ponendosi in sinergia con l'azione degli altri fondi europei - in particolare quelli strutturali collocati all'interno dell'Accordo di partenariato 2021-2027 tra Italia e Commissione europea - nazionali e regionali;

- ai sensi del citato Regolamento (UE) 2021/2115, la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";

- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti gli "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;

- il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;

- in data 15 marzo 2024 il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha ufficialmente trasmesso alla Commissione Europea la seconda proposta di emendamento al PSP 2023-2027. Il presente emendamento comprende le modifiche richieste da Regione Piemonte con terza notifica del 16 agosto 2023, quarta notifica del 18 dicembre 2023, quinta notifica del 25 gennaio 2024, le modifiche finanziarie ed una serie di ulteriori modifiche al testo del Piano Strategico italiano della PAC 2023-2027. Ai sensi dell'art. 119, com. 9 del Reg.(Ue) 2021/2115, le modifiche al PSP che non hanno impatto sui target finali (in questo caso, quelle contenute nelle tre notifiche di cui sopra) sono applicabili sotto condizione sin dalla data della notifica in cui sono ricomprese, ma saranno pienamente vigenti soltanto al momento dell'approvazione;

- la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;

- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022”, da ultimo riadottato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024, prevede, tra l’altro, interventi che comportano impegni in materia di investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale;

- detti interventi contribuiscono al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici (SO) della PAC:

OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l’energia sostenibile;

OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;

OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

OS8 - Promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all’agricoltura, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 89, per quanto riguarda la dotazione per lo sviluppo rurale con la ripartizione annua per Stato membro e articolo 91 che stabilisce al 43% il tasso massimo di partecipazione del FEASR alla spesa pubblica totale per le Regioni sviluppate;

- l’Intesa, ai sensi dell’art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull’approvazione del Piano strategico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, redatto ai sensi degli artt. 106 e 107 del Regolamento (UE) 2115/2021, repertoriata come Atto n. 228 del 12.10.2022 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provv. Autonome.

Richiamato che:

- come da cronoprogramma di apertura dei bandi nel periodo 2023-2027 contenuto nell’allegato del CSR della Regione Piemonte, per l’anno 2024 è prevista l’attivazione del bando SRD08.3/1/2024 dell’intervento strategico SRD08 - Azione 3 “Infrastrutture irrigue e di bonifica”;

- il PSP stabilisce al 40,70% il tasso di partecipazione del FEASR alla spesa pubblica ammissibile, al 41,51% il tasso di partecipazione statale alla spesa pubblica ammissibile e al 17,79% il tasso di partecipazione regionale alla spesa pubblica ammissibile;

- il sistema di *governance*, ai sensi della Sezione 7.1 del PSP 2023-2027 Italia, prevede l’Autorità di Gestione Nazionale, individuata nel Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) e l’Autorità di Gestione Regionale dei CSR 2023-2027 che per la Regione Piemonte è individuata, ai sensi della Legge regionale n. 23/2008, nel Responsabile della Direzione Agricoltura e cibo;

- ai sensi dell’articolo 124 del Reg. UE 2021/2115, ciascuno Stato membro istituisce un Comitato di monitoraggio nazionale che monitora l’attuazione del Piano strategico della PAC e, qualora siano stabiliti elementi a livello regionale, possono essere istituiti Comitati di monitoraggio regionali per fornire al Comitato di monitoraggio nazionale informazioni circa l’attuazione di tali elementi regionali;

- il Comitato di monitoraggio regionale, da ultimo nominato con DPGR 45/2023 del 12 ottobre 2023, fornisce in particolare il proprio parere circa: la metodologia e i criteri usati per la selezione delle domande aderenti agli interventi; eventuali proposte dell’Autorità di gestione per la modifica del CSR; ogni elemento che il PSN PAC o il CSR demandano al suo parere;

- lo Stato membro stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi dell’articolo 3, par. 2 del Reg. (UE) 2022/1173 e per la presentazione delle modifiche o ritiro delle domande di aiuto ai sensi dell’art. 7 del medesimo Regolamento;

- i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027 dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Richiamato, altresì, che:

- la Legge regionale 21 giugno 2002 n. 16 ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);
- l'art. 12 della Legge regionale n. 35/2006 modificava la Legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, istituendo l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la D.G.R. 14 gennaio 2008 n. 38-8030 ha avviato l'operatività dell'ARPEA a partire dal 1 febbraio 2008 quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte dei contributi e premi comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- la gestione dei flussi finanziari del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008, adottato ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 e che, ai sensi della delibera CIPESS (Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) n. 55 del 27/12/2022, gli aiuti sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria del FEASR (pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata) è trasferita dall'UE all'Organismo pagatore regionale;
  - la quota nazionale e regionale (pari al 59,30% della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% allo Stato (pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata) che la trasferisce all'Organismo pagatore regionale e per il 30% alla Regione Piemonte (pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata); il cofinanziamento regionale (unico onere per il bilancio gestionale regionale) trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento di spesa iscritto in competenza sul capitolo 219010 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale, viene impegnato e liquidato dalla Direzione Agricoltura e cibo in favore di ARPEA e trasferito all'Organismo pagatore regionale;
- l'ARPEA, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è incaricata di redigere manuali operativi per la definizione delle procedure di controllo delle domande di sostegno e di pagamento, nonché per l'applicazione delle sanzioni in caso di accertate irregolarità.

Dato atto che, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, con riferimento al Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e al Complemento della Regione Piemonte (CSR) di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17 - 6532 del 20.02.2023, da ultimo riadottato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024.

- ha elaborato gli indirizzi operativi riguardanti il bando SRD08.3/1/2024 per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'Intervento strategico SRD08 - Azione 3 "Infrastrutture irrigue e di bonifica";
- ha stimato di destinare al suddetto bando SRD08.3/1/2024 euro 10.000.000,00 (importo incrementabile di ulteriori 2.000.000,00 euro così come definito nell'ambito della modifica del PSP notificato in data 15 marzo 2024 dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste alla Commissione Europea) di spesa pubblica cofinanziata, di cui euro 4.070.000,00 di quota di cofinanziamento europeo (pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata), euro 4.151.000,00 di cofinanziamento statale (pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata), euro 1.779.000,00 di quota di cofinanziamento regionale (pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata);
- ha tenuto conto che per la formazione delle graduatorie delle domande di aiuto trovano applicazione i criteri di selezione contenuti nel PSP e specificati nel CSR per il periodo di programmazione 2023-2027, modulati secondo i punteggi sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio regionale per il periodo di programmazione 2023-2027, nella consultazione scritta svoltasi dal 27 marzo 2024 al 10 aprile 2024 ed i cui esiti sono stati oggetto di presa d'atto con DD 308/A1705B/2024 DEL 18/04/2024;

- ha tenuto conto che la necessità di approvare, nelle more della definizione da parte dell'ARPEA dei sopra citati manuali operativi, le disposizioni per l'apertura del bando pubblico per l'accesso ai finanziamenti previsti per il suddetto intervento comporta l'esigenza di adeguare, ove necessario, le proprie disposizioni attuative alla luce di quanto previsto nei medesimi manuali operativi;
- ha verificato che l'erogazione dei pagamenti dell'Intervento strategico SRD08 - Azione 3 "Infrastrutture irrigue e di bonifica" rientra nelle competenze istituzionali dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Viste:

- la Legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la Legge regionale n. 9 del 26/03/2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Dato atto che il cofinanziamento regionale di euro 1.779.000,00 trova copertura finanziaria con l'Impegno n. **282/2026 di euro 27.320.169,00 sul capitolo di spesa 219010/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 – annualità 2026 - che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di spesa.**

Richiamate:

- la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e in particolare l'articolo 8 riguardante la definizione dei termini dei procedimenti da parte della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023 avente ad oggetto: "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621".

Richiamato, altresì, che:

- l'articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea definisce quali aiuti di Stato siano incompatibili con il mercato interno;
- con la comunicazione della Commissione Europea n. 2016/C 262/01 sulla nozione degli Aiuti di Stato di cui all'art. 107 paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato in Gazzetta Ufficiale della UE il 19/07/2016, paragrafi da 199 a 228, si dà indicazione in merito alla nozione di aiuto di stato circa le infrastrutture ed, in particolare:

Paragrafo 203: "il finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali è in linea di principio escluso dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato... omissis";

Paragrafo 205: "se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia di natura economica che non economica, il finanziamento pubblico per la sua costruzione rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi legati alle attività economiche";

Paragrafo 211: "Omissis .... l'infrastruttura non deve essere concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma deve recare beneficio alla società nel suo insieme".

Dato atto, pertanto che, quale esito istruttorio del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e cibo, non è applicabile alle agevolazioni di cui al presente provvedimento la nozione di aiuto di stato né la relativa normativa europea.

Dato atto inoltre che i termini dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della Legge regionale 14/2014, che hanno origine con la presentazione delle domande di aiuto di cui al presente atto sono già stati definiti nell'ambito dell'allegato 2 della deliberazione di Giunta regionale di approvazione delle istruzioni operative riguardanti il bando SRD07.7/1/2024 dell'Intervento strategico SRD07 - Azione 7 "Infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata".

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l’importo pari ad euro 1.779.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

*delibera*

con riferimento al Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e al Complemento della Regione Piemonte (CSR) di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17 - 6532 del 20.02.2023, da ultimo riadottato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024:

- di approvare, come da allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le istruzioni operative riguardanti il bando SRD08.3/1/2024 per l’ammissione ai finanziamenti previsti dall’Intervento strategico SRD08 “Investimenti per infrastrutture con finalità ambientali” - Azione 3 “Infrastrutture irrigue e di bonifica” (Allegato 1);
- di destinare al suddetto bando SRD08.3/1/2024 euro 10.000.000,00 di spesa pubblica cofinanziata, di cui euro 4.070.000,00 di quota di cofinanziamento europeo (pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata), euro 4.151.000,00 di cofinanziamento statale (pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata), euro 1.779.000,00 di quota di cofinanziamento regionale (pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata);
- che il cofinanziamento regionale di euro 1.779.000,00 trova copertura finanziaria con l’Impegno n. 282/2026 di euro 27.320.169,00 sul capitolo di spesa 219010/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 – annualità 2026 - che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di spesa;
- di stabilire che le risorse finanziarie che si rendessero disponibili al termine del processo istruttorio saranno utilizzate a finanziare gli eventuali investimenti ritenuti ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria;
- che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura”, l’adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del Decreto legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8566-2024-All\_1-ALLEGATO\_1\_\_Istruzioni\_operative\_SRD08\_03\_rev1.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



 **REGIONE  
PIEMONTE**

  
**arpea.**



# Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i*

## *Allegato 1 ISTRUZIONI OPERATIVE*

<b>DIREZIONE</b>	<b>Direzione AGRICOLTURA E CIBO</b>
<b>SETTORE</b>	<b>Settore A1714A – Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura</b>
<b>INTERVENTO</b>	<b>SRD08 “Investimenti per infrastrutture con finalità ambientali”</b>
<b>AZIONE</b>	<b>- Azione 3 “Infrastrutture irrigue e di bonifica”</b>
<b>BANDO</b>	<b>SRD08.3/1/2023</b>

## Indice generale

A. Intervento, soggetti e risorse.....	3
A.1. Descrizione generale dell'Intervento.....	3
A.2. Finalità e obiettivi.....	3
A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	3
A.4. Numero di domande presentabili.....	3
A.5. Dotazione finanziaria.....	3
A.6. Scadenze.....	3
B. Caratteristiche dell'intervento:.....	4
B.1. Entità della spesa e del sostegno.....	4
B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	4
.....	4
B.3. Localizzazione dell'operazione.....	4
B.4. Criteri di ammissibilità.....	4
B.5. Criteri di selezione e graduatoria.....	7
B.5.1. Finalità specifiche dell'intervento.....	8
B.5.1. Efficienza nell'uso della risorsa:.....	8
B.5.4. Caratteristiche del soggetto richiedente.....	9
B.6. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	10
C. Fasi e tempi del procedimento.....	10
C.1. Procedimento amministrativo.....	10
C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento.....	10

## **A. Intervento, soggetti e risorse**

### **A.1. Descrizione generale dell'Intervento**

L'intervento ha come obiettivo lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale.

In tale contesto, saranno implementate le tipologie di azioni di investimento in infrastrutture irrigue e di bonifica con finalità ambientali

### **A.2. Finalità e obiettivi**

L'intervento è finalizzato a:

- modernizzazione e sviluppo delle infrastrutture extra aziendali di irrigazione, tenuto conto dell'obiettivo dell'Unione di conseguire o mantenere uno stato buono dei corpi idrici e della necessità che gli investimenti siano in linea con tale obiettivo ovvero conseguimento o mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati, in modo che l'utilizzo delle acque in agricoltura non ne pregiudichi l'attuazione;
- mantenere o creare la fornitura di servizi ecosistemici legati agli ecosistemi acquatici, anche attraverso la manutenzione straordinaria del reticolo artificiale di pianura;
- migliorare la fornitura di diversi servizi ecosistemici (configurandosi talvolta come zone umide artificiali) e di ottenere un risparmio energetico, potendo ospitare l'installazione di impianti fotovoltaici galleggianti, in sinergia quindi con gli investimenti di cui all'azione 2).
- favorire il passaggio da una gestione frammentata dell'irrigazione a una gestione collettiva, che consente una più efficiente distribuzione dell'acqua in periodo di scarsità ed una compartecipazione ai costi di gestione da parte dell'utente.

### **A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno**

Il presente bando è riservato ai Consorzi gestori di comprensorio irriguo (art. 66 LR 1/2019) ed enti irrigui gestori di canali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione (art. 71 LR 1/2019, limitatamente alla progettazione di interventi in corrispondenza delle opere di proprietà pubblica).

### **A.4. Numero di domande presentabili**

Ogni beneficiario può presentare una sola domanda.

### **A.5. Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Intervento SRD08\_Azione 3) è fissata in euro 10.000.000,00 per l'anno 2024, di cui:

4.070.000,00 euro a carico del FEASR ( 40,70% del totale);

4.151.000,00 euro a carico dello Stato ( 41,51% del totale);

1.779.000,00 euro a carico della Regione ( 17,79 del totale).

Qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie al termine del processo istruttorio e/o le ulteriori risorse aggiuntive che potrebbero essere assegnate ad integrazione della dotazione finanziaria dell'Intervento SRD08, AZIONE 3, saranno destinate a finanziare gli eventuali investimenti ritenuti ammissibili, ma non finanziabili per insufficienza di risorse finanziarie.

### **A.6. Scadenze**

Tutte le istanze (domanda di sostegno, domanda di variante, domanda di proroga, domanda di rinuncia, domanda di pagamento anticipo, acconti e saldo nonché le integrazioni documentali, osservazioni e controdeduzioni al preavviso di rigetto) devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE con trasmissione telematica attraverso l'apposito servizio on-line .

La scadenza di presentazione delle domande è stabilita con atto dirigenziale.

## **B. Caratteristiche dell'intervento:**

### **B.1. Entità della spesa e del sostegno**

La **spesa massima ammissibile** è pari a € 2.000.000,00

La **spesa minima ammissibile** è pari a € 500.000,00

### **B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno**

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati da un beneficiario.

L'aliquota di sostegno è pari al 100 % delle spese sostenute, sotto forma di contributo in conto capitale.

Il sostegno concesso in attuazione del presente Intervento non costituisce Aiuto di Stato tenuto conto della comunicazione della Commissione Europea sulla nozione degli Aiuti di Stato di cui all' art 107 paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) pubblicato in Gazzetta Ufficiale della UE il 19/07/2016, nella quale dal paragrafo 199 al paragrafo 228 si danno indicazioni in merito alla nozione di aiuto di stato circa le infrastrutture:

- Paragrafo 203: “il finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali è in linea di principio escluso dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato... omissis”,
- Paragrafo 205: “se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia di natura economica che non economica, il finanziamento pubblico per la sua costruzione rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi legati alle attività economiche”,
- Paragrafo 211: “Omissis .... l'infrastruttura non deve essere concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma deve recare beneficio alla società nel suo insieme”;

poiché gli interventi oggetto del presente bando:

- interessano opere che non sono intese ad essere sfruttate a fini commerciali;
- interessano attività non di natura economica ed il finanziamento copre i costi legati alle attività non economiche;
- recano beneficio alla società nel suo insieme e l'infrastruttura non è concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo.

### **B.3. Localizzazione dell'operazione**

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni devono essere ubicate all'interno del territorio regionale.

### **B.4. Criteri di ammissibilità**

I criteri di ammissibilità applicabili ai beneficiari sono quelli previsti per l'azione 8 della scheda SRD08 del Complemento della Regione Piemonte (CSR) di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17 - 6532 del 20.02.2023 che si riportano di seguito:

**CR04** – Ai sensi del Decreto interministeriale Mipaaf/Mite n. 485148 del 30 settembre 2022, attuativo dell'art. 154, comma 3 bis del dlgs. 152/2006, gli Enti irrigui possono accedere al finanziamento di interventi

infrastrutturali irrigui se, al momento della presentazione della domanda, sono adempienti (come riscontrabile anche dal campo “adempienza SIGRIAN volumi” della banca dati DANIA) con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche) come previsti dalle Linee guida di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e dai successivi regolamenti regionali di recepimento.

**CR05** – Sono ammissibili le spese per gli investimenti nella realizzazione, ripristino, adeguamento ed efficientamento delle infrastrutture irrigue extra aziendali, comprese le reti di distribuzione irrigua, gli invasi e le opere di bonifica, conformemente all’articolo 74 del Regolamento (Ue) 2021/2115; sono compresi anche gli interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore e artificiale di pianura, con finalità di riduzione del rischio idrogeologico e riqualificazione ambientale.

**CR06** – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento PS PAC.

**CR07** – Un’operazione può essere attuata esclusivamente all’interno del territorio di ciascuna Regione//Provincia Autonoma.

**CR08** – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all’erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è stabilita una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile pari a 500.000 euro.

**CR09** – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario pari a 2.000.000 euro in quattro anni. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l’anno in cui è decretata la concessione dell’aiuto e le tre annualità precedenti.

**CR10** – Per le medesime finalità di cui al CR09 è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a 2.000.000 euro.

**CR11** – Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali i lavori o le attività siano avviate dopo l’approvazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un termine di 24 mesi.

**CR20** - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui finalizzati a:

a) miglioramento, rinnovo e ripristino delle infrastrutture irrigue esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata<sup>1</sup> ;

b) creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di invasi interaziendali e/o collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell’acqua (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente extra-aziendale), che non comportano un aumento netto della superficie irrigata. Sono contemplati invasi per la raccolta di acque piovane, acque superficiali e acque reflue depurate. Gli invasi alimentati da acque superficiali devono avere la finalità di immagazzinare l’acqua nei periodi di maggiore disponibilità per sostituire il prelievo durante la stagione irrigua, quando la disponibilità si riduce;

c) l’utilizzo a scopo irriguo di acque reflue affinate come fonte aggiuntiva di approvvigionamento idrico;

Ai sensi del presente intervento, gli investimenti per la realizzazione di nuove opere che non comportano un aumento della superficie irrigata, ad esempio finalizzata alla infrastrutturazione collettiva di area già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento, sono da considerare come investimenti di miglioramento

---

<sup>1</sup> Si considerano superfici irrigate le superfici nelle quali negli ultimi 5 anni era attivo un impianto di irrigazione connesso ad una rete con concessione di derivazione in atto.

delle infrastrutture irrigue esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata di cui alla lettera a).

**CR21** - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

**CR22** – Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

**CR23** – Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

**CR24** – Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

**CR25** - Con riferimento agli investimenti in infrastrutture irrigue in capo agli enti irrigui, al momento della presentazione della domanda le proposte progettuali devono essere presenti nella banca dati DANIA (<https://dania.crea.gov.it/>), complete di tutte le informazioni richieste. Il lotto finanziato di tali proposte progettuali non deve aver beneficiato di finanziamenti da altri fondi nazionali, e/o regionali e/o comunitari.

#### **Gli investimenti di cui al precedente CR20, lettera a) sono ammissibili solo se:**

**CR26** - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo definito e quantificato nel 20% (percentuale condizionata alla modifica del PSP);

*Per risparmio idrico potenziale si intende “una riduzione nell'uso dell'acqua che, grazie all'investimento, potrebbe essere ottenuta in relazione alla quantità di acqua che fluisce attraverso l'impianto interessato dall'investimento, senza che si verifichi un impatto negativo sulle colture alle quali l'acqua viene fornita”.*

Si riporta di seguito un esempio relativo a investimenti in infrastrutture esistenti che può servire a chiarire il concetto.

*Un canale d'irrigazione che trasporta acqua per diverse aziende ha una portata d'acqua regolare, per esempio, 100.000 mc in un dato periodo.*

*Il canale è in un pessimo stato di manutenzione e ciò comporta che 25.000 mc dei 100.000 mc vengano dispersi attraverso crepe, di modo che tale quantitativo non raggiunge mai gli utenti finali.*

*Potrebbe non essere possibile ridurre il livello di perdita di acqua a zero. Tuttavia, un esperto esamina il sistema e conclude che, tramite interventi di adeguamento, sarebbe possibile ridurre le perdite di acqua attraverso le crepe da 25.000 mc a 5.000 mc. Ciò significa che il flusso di acqua attraverso il canale può essere ridotto di 20.000 mc, senza che ciò abbia alcun impatto negativo sugli agricoltori da esso serviti, perché continuano a ricevere la medesima quantità di acqua.*

*In questo senso, 20.000 mc è il "risparmio idrico potenziale" nel periodo in questione. Espresso in termini percentuali è il 20% (20.000 mc su 100.000 mc).*

**CR27** - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. Tali riduzioni minime effettive sono definite e quantificate nel 50% del risparmio idrico potenziale definito nel criterio CR26 (percentuale condizionata alla modifica del PSP). Per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo “stato non buono per motivi inerenti la quantità d'acqua” è derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni “stato ecologico non buono o sconosciuto” e “presenza di pressioni significative relative a prelievi”. Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo.

Nessuna delle condizioni di cui ai CR26 e CR27 si applica agli investimenti in infrastrutture esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini [reservoir] o a investimenti nell'utilizzo di acque affinate [reclaimed] che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

Si riporta di seguito un esempio che può servire a chiarire il concetto di riduzione effettiva del consumo d'acqua, sempre con riferimento a investimenti in infrastrutture esistenti.

*Con riferimento al canale di irrigazione richiamato all'esempio precedente (al criterio C 26), si supponga siano stati effettuati gli interventi di adeguamento del canale e che le perdite siano state effettivamente ridotte di 20.000 mc. Questo potrebbe essere visto come 20.000 mc di acqua "extra" messa a disposizione degli agricoltori.*

*Tuttavia, poiché questo canale di irrigazione attinge da un corpo idrico il cui stato non è buono per motivi legati alla quantità di acqua, è richiesta una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento (cioè una riduzione effettiva dell'acqua che passa attraverso il canale) pari al 50% del risparmio idrico potenziale.*

*Poiché il risparmio potenziale di acqua è di 20.000 mc, l'effettiva riduzione del flusso idrico nel periodo di riferimento deve essere di 10.000 mc.*

*L'altra metà del risparmio idrico potenziale (gli altri 10.000 mc "extra") può essere, invece, trasferita agli agricoltori. Pertanto, vi è sia un beneficio economico per gli agricoltori serviti (in quanto 10.000 mc in più sono stati distribuiti) sia un beneficio ambientale in (in quanto 10.000 mc in meno sono stati prelevati dal corpo idrico interessato).*

*Il risparmio idrico effettivo dovrà essere raggiunto su base annua e tale riduzione effettiva dovrà essere calcolata rispetto al consumo medio annuo degli ultimi 5 anni.*

Per il calcolo del risparmio idrico effettivo, ossia della riduzione del prelievo conseguente all'investimento, occorre conoscere i dati di prelievo prima (consumo medio annuo degli ultimi 5 anni) e dopo l'investimento, misurati, se prima dell'investimento esistevano misuratori (obbligatori per portate in concessione superiori a 100 l/s), o stimati, se non esistevano misuratori. Si distinguono, pertanto, i seguenti casi:

- **presenza di misuratore al punto di prelievo:** il volume prelevato pre intervento è la media del volume annuo prelevato negli ultimi 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, misurato attraverso il misuratore presente al prelievo. Il volume prelevato annuo post intervento è quello che risulta dalla misurazione al prelievo successivamente alla realizzazione dell'intervento.

- **assenza di misuratore al punto di prelievo:** il volume prelevato pre intervento è la media del volume annuo prelevato negli ultimi 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, stimato secondo le metodologie di stima dei prelievi e degli utilizzi individuate nell'ambito del Tavolo permanente di cui all'art. 3 del DM MiPAAF 31/07/2015 di approvazione delle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo. Il prelievo post intervento è quello che risulta dalla misurazione al prelievo successivamente alla realizzazione dell'intervento attraverso il misuratore obbligatoriamente installato a titolo di investimento.

#### **Altri criteri specifici per gli investimenti irrigui di cui alle lettere b) e c) del precedente CR20**

**CR28** - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di invasi/bacini [reservoir] a fini irrigui sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, come risultante da un'analisi di impatto ambientale, laddove prevista per il tipo di intervento dalla normativa nazionale e regionale in materia; tale analisi di impatto ambientale è effettuata dal proponente e approvata dall'Autorità competente secondo la normativa nazionale e regionale in materia.

**CR29** - Gli investimenti per l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico sono ammissibili solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741.

#### **B.5. Criteri di selezione e graduatoria**

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile, è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi.

#### B.5.1. Finalità specifiche dell'intervento

Descrizione del criterio		punti	punteggio MAX
Interventi finalizzati all'integrazione di più sistemi irrigui indipendenti;	integrazione nell'ambito dello stesso comprensorio regionale	2	5
	integrazione nell'ambito di due o più comprensori regionali	5	
Razionalizzazione dei punti di approvvigionamento idrico nell'ambito dello stesso corpo idrico	unificazione 2 prese acque superficiali o 2 pozzi acque sotterranee	2	5
	Unificazione 3 o più prese acque superficiali o 3 o più pozzi acque sotterranee	5	
Diversificazione delle fonti di approvvigionamento		2	2
Volume invasato (solo per gli interventi della lettera b) del CR20)	volume o incremento di volume invasato in migliaia di metri cubi / superficie irrigua in ettari interessata dal nuovo invaso o dall'ampliamento dello stesso (da concessione d'uso che alimenta l'invaso) x100	10	10
PUNTEGGIO MAX			22

#### B.5.1. Efficienza nell'uso della risorsa:

Descrizione del criterio		punti	punteggio MAX
Incremento percentuale delle soglie minime di risparmio idrico potenziale	risparmio idrico potenziale previsto diviso 10 (valore approssimato al centesimo)	10	10
Interventi su corpi idrici superficiali o sotterranei soggetti ad una o più pressioni significative individuate nel PTA vigente (Allegato 1- Rete di Monitoraggio, Classificazione e Obiettivi e Allegato 2 -Metodologia Analisi delle Pressioni)		2	2
PUNTEGGIO MAX			12

#### B.5.2. Trasformazione in irrigazione collettiva:

Descrizione del criterio		punti	punteggio MAX
Interventi che prevedano l'infrastrutturazione di superfici inizialmente gestite in autoapprovvigionamento		2	2

PUNTEGGIO MAX	2
---------------	---

### B.5.3. Priorità legate a determinate caratteristiche del progetto:

Descrizione del criterio	punti	punteggio MAX
interventi con progettazione almeno definitiva ai sensi del Dlgs 50/2016 o PFTE ai sensi del Dlgs 36/2023 e con diverso grado cantierabilità	PFTE/definitivo con VIA (se necessaria) senza tutte le autorizzazioni	8
	PFTE/definitivo con VIA (se necessaria) ed autorizzazioni	9
	esecutivo con VIA (se necessaria) ed autorizzazioni	10
PUNTEGGIO MAX		10

### B.5.4. Caratteristiche del soggetto richiedente

Descrizione del criterio	punti	punteggio MAX
Soggetti attivi nell'utilizzo della banca dati DANIA in relazione all'aggiornamento e implementazione del SET di INFORMAZIONI CARATTERIZZANTI GLI INTERVENTI CONSORTILI e non soggette agli obblighi definiti nel manuale utente al portale	1	1
<p>Elenco dei campi non obbligatori di DANIA da compilare ai fini dell'attribuzione del punteggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Progettazione</li> <li>- Stato Autorizzazione</li> <li>- Durata Contrattuale Lavori</li> <li>- Possibilità Suddivisione Lotti</li> <li>- Anno Ultimo Aggiornamento Prezzi</li> <li>- Procedimento VIA</li> <li>- Stato Concessione Derivazione</li> <li>- Utilizzo Risorsa Idrica</li> <li>- Irrigazione scopo specifico prevalente</li> <li>- Irrigazione Tipologia Opera</li> <li>- Importo Lavori</li> <li>- Tipologia Fonte Approvvigionamento Opera</li> <li>- Nome Corpo Idrico Approvvigionamento</li> <li>- Codice WISE Corpo Idrico Approvvigion.</li> <li>- Superficie Area Irrigata Esistente Sottesa intervento (ha)</li> <li>- Latitudine</li> <li>- Longitudine</li> <li>- Scheda Progetto (da allegare compilata)</li> </ul> <p><u>e inoltre se pertinenti con il progetto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Num Lotto</li> <li>- Num Lotti Totali</li> <li>- Cup Definitivo</li> <li>- Cup Provvisorio</li> <li>- Stralcio Funzionale</li> <li>- Progetto Verificato</li> <li>- Data Verifica</li> <li>- Voto del CTA</li> <li>- Data Voto CTA</li> <li>- Obiettivi DQA</li> <li>- Progetto Cofinanziato</li> <li>- Fonte Finanziamento Progettazione</li> <li>- Finanziamento Progettazione</li> <li>- Fonte Finanziamento_I</li> <li>- Importo Finanziamento_I</li> <li>- Fonte Finanziamento_II</li> <li>- Importo Finanziamento_II</li> <li>- Rete Adeguata Riconvertita_m</li> <li>- Rete Oggetto Interventi Completamento_m</li> <li>- Rete Oggetto Interventi Nuova realizzazione_m</li> <li>- Superficie Nuova Area Irrigata Ad Opera intervento (ha)</li> <li>- Risparmio idrico (mc)</li> <li>- Risparmio Idrico Percentuale</li> <li>- Risparmio idrico da riduzione perdite (mc)</li> <li>- Risparmio idrico da riduzione alla fonte (mc)</li> </ul>		

	- Misuratori Prelievo Installati - Numero Invasi Realizzati - Volume Di Invaso Realizzato (mc) - Uso Invaso Realizzato - Superficie Alimentata Da Invaso Realizzato (ha) - Numero Invasi Recuperati - Volume di Invaso Recuperato (mc) - Uso Invaso Recuperato - Superficie Alimentata da Invaso Recuperato (ha)		
PUNTEGGIO MAX			1

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare pari o maggiore a 11 punti. In caso di parità di punteggio verrà data priorità al progetto che consegue un maggiore incremento percentuale di risparmio e in seconda battuta, priorità al progetto con più alto grado di cantierabilità ed infine al legale rappresentante più giovane.

### B.6. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Il beneficiario inoltre è tenuto al rispetto degli impegni essenziali ed accessori stabiliti dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

### C. Fasi e tempi del procedimento

#### C.1. Procedimento amministrativo

##### C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2023, n. 20-6877 " *Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621*".

Essi sono:

#### **a) Approvazione graduatoria definitiva di idoneità e finanziabilità**

Procedimento: approvazione della graduatoria definitiva di idoneità e finanziabilità delle domande di sostegno presentate nell'ambito dell'azione 7 dell'intervento SRD07 e azione 3 dell'intervento SRD08, del Piano Strategico della PAC 2023-27 (PSP);

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore A1714A - INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE, CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA;

Termine di conclusione del procedimento: entro 120 giorni dal giorno successivo a quello di scadenza del bando;

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva.

**b) Istruttoria di approvazione del progetto e concessione contributo**

Procedimento: istruttoria di approvazione progetto e concessione del contributo presentata nell'ambito dell'azione 7 dell'Intervento SRD07 e dell'azione 3 dell'intervento SRD08, del Piano strategico della PAC 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore A1714A - INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE, CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA;

Termine di conclusione del procedimento: entro 180 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BU della Regione Piemonte della graduatoria definitiva;

Provvedimento finale: atto di concessione o diniego del sostegno reso disponibile al soggetto che ha presentato domanda sul portale Sistema Piemonte.

**c) Istruttoria dell'istanza di variante relativa al progetto**

Procedimento: Istruttoria dell'istanza di variante relativa al progetto presentato nell'ambito dell'azione 7 dell'Intervento SRD07 e dell'azione 3 dell'intervento SRD08, del Piano strategico della PAC 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore A1714A - INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE, CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA delegato dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

Termine di conclusione del procedimento: entro 180 giorni dal giorno successivo alla presentazione delle domande di variante;

Provvedimento finale: atto di ammissione o diniego della domanda di variante reso disponibile al soggetto che ha presentato domanda sul portale Sistema Piemonte.

**d) Istruttoria delle domande di pagamento.**

Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale ARPEA.

Il procedimento si suddivide in:

- d1) Istruttoria delle domande di pagamento in senso stretto, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di 180 giorni, nel caso di acconto e saldo, o 60 giorni per l'anticipo. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega al Settore A1714A - INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE, CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA, si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;
- d2) Autorizzazione al pagamento, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto d1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.